

to del reato o condizione di punibilità: tema controverso).

Natura: *eventualmente abituale* (orientamento da preferire), tant'è che due episodi non realizzano corso né reato continuato; in caso di abitualità, si applica il 2º comma.

Prescrizione: 6 anni per l'ipotesi di cui al 1º comma; 8 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma.

Elemento psicologico: dolo generico.

Tentativo: configurabilità controversa.

Declaratoria di non punibilità per tenuta del fatto: possibile, se non vi è abitualità (131-bis).

Messa alla prova (168 bis): non concedibile.

Rapporti con altre figure: può concorrere con la violenza sessuale.

565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a 516¹.

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: *L'elenco dei mezzi è da intendere tassativa; la stampa deve essere periodica* (non bastando, per esempio, un "volantinaggio").

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): non ammesse.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no. **Responsabilità di Enti** (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Bene tutelato: morale familiare.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: vincolata.

Svolgimento che lo perfeziona: evento; ma v'è anche un indirizzo secondo cui, se si avesse riguardo già alla mera inserzione, e non alla pubblicazione, si tratterebbe di reato di azione.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo generico.

Tentativo: configurabilità controversa.

Declaratoria di non punibilità per tenuta del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: bene può concorrere con il delitto di diffamazione per mezzo della stampa.

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

566. Supposizione o soppressione di stato. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [c.c. 449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569].

NOTE:

Elementi essenziali: La teoria prevalente ritiene trattarsi di due ipotesi di reato distinte. Possono consumarsi e con la falsità materiale, e con quella ideologica.

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consente.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): no.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.

Bene tutelato: stato di filiazione.

Tipologia: comma 1, comune (se si tratta di falso materiale) o proprio (se si tratta di falso ideologico); comma 2, comune.

Forma di esecuzione del reato: libera, anche se (al comma 1) è descritto l'atto sui cui deve cadere la falsità.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo (anche se qualche sentenza di merito lo definisce permanente). .

Prescrizione: 10 anni.

Elemento psicologico: dolo generico.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità del fatto: non ammessa.

Messa alla prova (168 bis): non concedibile.

Rapporti con altre figure: può esser commesso dal padre che, violando l'art. 70 R.D. n. 1238/39, non dichiari la nascita di un figlio naturale (e al tempo stesso svii gli altri obbligati alla denuncia).

567. Alterazione di stato. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 1889, 361].

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2016, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

NOTE:

Elementi essenziali: *Anche qui si tratta di due ipotesi delittuose distinte. Il primo delitto si consuma allorché, eseguito lo scambio, il neonato acquista lo status differente; il secondo, al momento in cui, concretatasi la falsità, è alterato lo stato civile.*

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): non ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.

Bene tutelato: interesse del minore alla verità.

Tipologia: comma 1, comune; comma 2, proprio.

Forma di esecuzione del reato: vincolata, in entrambe le figure.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 10 anni.

Tentativo: configurabile.

Elemento psicologico: dolo generico.

Declaratoria di non punibilità del fatto: non ammessa.

Messa alla prova (168 bis): non concedibile.

Rapporti con altre figure: il comma 2 si distingue dall'art. 495, poiché la norma in esame si rivolge al fatto da cui deriva la perdita del vero stato civile; a carico di chi riceve un minore uti filius per mezzo di un falso, si applica l'art. 567, e non l'art. 7 L. n. 184/83, poiché la norma speciale si rivolge a chi "cede" il figlio, e non a chi lo "acquista"; la cessione di un

neonato, come figlio, va assunta a questa norma, e non all'art. 600 (che postula uno sfruttamento).

Giurisprudenza delle Sezioni Unite: commette il delitto chi attribuisce al nato una maternità diversa da quella reale e chi occulta lo stato coniugale della madre (27.2.1960); invece, incorre nell'art. 495 il coniugato che dichiara di aver ricevuto il figlio da donna nubile, o chi, celibe, dichiara di averlo ricevuto da donna nubile, che invece è coniugata (sempre 27.2.1960: qualora sia ammesso il disconoscimento di paternità); l'errore sulle norme civili disciplinanti lo stato delle persone o della famiglia si risolve in errore sulla legge penale (24.6.1950).

* Il 2^o comma è ipotesi autonoma.

568. Occultamento di stato di un figlio¹. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 449] come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569, 592]².

¹ Rubrica così modificata dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: *Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.*

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: *Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

NOTE:

Elementi essenziali: *Delitto di dolo generico, si consuma con il deporre o il presentare l'infante nei luoghi.*

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): non ammesse.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): non ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.

Bene tutelato: integrità dello stato di filiazione.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: vincolata (il tema è però controverso).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento* (sempre che la presentazione del fanciullo sia intesa come evento di tipo naturalistico).

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: *dolo generico*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*.

Messa alla prova (168 bis): *non concedibile*.

Rapporti con altre figure: *la fattispecie non assorbe l'eventuale delitto descritto dall'art. 574, che può dunque concorrere*.

569. Pena accessoria. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale [o della tutela legale]^{1,2,3}.

¹ Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: *La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori [o della tutela legale]*.

² La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2013, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

NOTE:

Si rimette alle due sentenze della Consulta.

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c. 452, 1432, 146], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [c.c. 147, 316], [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno¹ o con la multa da euro 103 a 1032^{2,3,4}.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2]⁵ o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero inadatti al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al co-

niuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa⁶.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma^{7,8}.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato prima dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, poi dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: *Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a 1032.*

⁴ La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

⁵ A seguito dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, la figura del pupillo originariamente prevista dal precedente comma deve considerarsi abrogata.

⁶ A seguito dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, non è più prevista la separazione «per colpa» ma è configurata l'eventualità di una separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁸ Vedi anche art. 99, L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: Secondo la dottrina prevalente, si tratta di tre distinti crimini. La norma è di carattere sussidiario. Il dolo è generico per tutte le fattispecie.

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite; consentito l'allontanamento dalla casa familiare, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. (282-bis, comma 6, c.p.p.), anche fuori dei limiti di pena fissati dall'art. 280 c.p.p., se il delitto è commesso in danno di un prossimo coniunto o del convivente.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.); d'ufficio (50 c.p.p.) nelle ipotesi cui rinvia il terzo comma.

Udienza preliminare non prevista.

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): ammessa, tranne i casi indicati dal comma 3.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Bene tutelato: obblighi morali verso la famiglia.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: *comma 1, vincola; comma 2, libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento* (anche per la figura del comma 1, intendendo come evento il far mancare la dovuta assistenza).

Natura: *permanente; nei casi di cui al n. 1, eventualmente abituale* (indirizzo da preferire), *piuttosto che istantaneo, salvo che le condotte siano attuate in contesti dinamico-temporali del tutto avulsi tra loro.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo generico.*

Tentativo: *non configurabile; configurabile per l'ipotesi di cui al n. 1.*

Declaratoria di non punibilità per tenetità del fatto: *possibile, ma non se vi è abitualità.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Penale accessoria: *cfr. art. 34 nei casi di cui al n. 1 del presente articolo.*

Rapporti con altre figure: *come è confermato in calce, le diverse figure sono autonome; si distingue dall'art. 591, poiché quest'ultima norma tutela la sicurezza del minorenne o dell'incapace, mentre qui vi è la tutela dell'assistenza; si applica l'art. 572 se le manchevolezze producono quell'evento (e può anche darsi concorso).*

Giurisprudenza delle Sezioni Unite: *la violazione della norma con riguardo a più soggetti integra più reati (in concorso formale o legati dalla continuazione: ud. 20.12.2007); l'art. 570, comma 2, presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza (talché non si identifica con l'obbligo di mantenimento, né con quello alimentare, che hanno portata generale e più ampia: n. 23866/13); la sentenza aggiunge che la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge o di genitore, previsti dalle norme del c.c., può integrare l'ipotesi di cui al comma 1; precisa altresì che l'omessa corresponsione dell'assegno divorziale è procedibile d'ufficio, poiché il rinvio all'art. 570, contenuto nell'art. 12-sexies L. n. 898/70, si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio (comma 1).*

* Sono tre ipotesi autonome.

570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

NOTE:

Si rimette alla disposizione precedente. Tuttavia, visto che il richiamo all'art. 570 è operato con riguardo alle sole pene, piuttosto che all'intera disposizione, la procedibilità per il delitto in esame appare essere sempre d'ufficio (non essendo previsto alcun caso di procedibilità a querela).

570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 12, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159.

NOTE:

Elementi essenziali: *Il reato è perseguitabile d'ufficio. Sono state ideate due fattispecie poste a tutela dei minorenni. Il giustificato motivo che funge da esimente, pur se non deve risolversi in inesigibilità o forza maggiore, deve tuttavia essere grave e serio (non bastano generiche difficoltà). A fronte della volontà contraria del minorenne, l'obbligato ha il dovere almeno di chiedere l'assistenza delle deputate strutture sociali.*

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non ammesse.*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *non ammesse.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.).*

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): *ammessa.*

Misure applicate dal giudice della prevenzione: *no.*

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): *no.*

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): *no.*

Eventuali cause di non punibilità: *no. Cfr. tuttavia art. precedente.*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *non v'è custodia.*

Bene tutelato: istruzione dei minorenni.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: omissione.

Natura: permanente,

Prescrizione: 6 anni.

Tentativo: configurabilità controversa.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: atteso che l'art. 8 legge n. 1859/62 estende l'obbligo anche con riguardo alla scuola media inferiore, si disputava se il reato fosse integrato anche quando l'inosservanza riguardavaa quest'ultima. Alcune pronunce lo avevano escluso. Con l'abrogazione dell'art. 731, pare pacifico che ricorre il rea
* Sono ipotesi autonome di reato.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

na. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi¹.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572, c.p. 1889, 390].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: Ricorrono, eventualmente, altri titoli di reato, se la persona offesa è maggiorenne. Si tende via via a escludere che i mezzi di correzione afflitti siano compatibili con l'ambiente scolastico. L'esegesi leggermente maggioritaria afferma che il pericolo di malattia è condizione obiettiva di punibilità.

Arresto: comma 1, non consentito; comma 2, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), nei soli casi di rinvio al comma 2 dell'art. 583, ovvero se deriva la morte.

Fermo di indiziato di delitto: consentito solo nel caso in cui derivi la morte (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: primo c2omma, consentita la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (287, 288, comma 2, c.p.p.), anche fuori dei limiti di pena fissati dall'art. 287 c.p.p., nonché l'allontanamento dalla casa familiare, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. (282-bis, comma 6, c.p.p.), e anche fuori dei limiti di pena fissati dall'art. 280 c.p.p., ma solo se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente; secondo comma, consentiti anche gli altri tipi di misure coercitive (280, 287 c.p.p.), nei soli casi di rinvio al comma 2 dell'art. 583, ovvero se deriva la morte.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.); consente nel solo caso di evento morte.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); in caso di morte, Corte d'assise (5 c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.); prevista (416, 418 c.p.p.) nel solo caso di evento morte.

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Termini custodiali (303 c.p.p.); prima figura del comma 2 (lesioni), brevi (ma sempre che si abbia riguardo al comma 2 dell'art. 583); seconda figura del comma 2, medi.

Bene tutelato: incolumità psicofisica del minorenne.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: vincolata (occorre l'abuso dei soli mezzi di correzione o disciplina).

Svolgimento che lo perfeziona: evento; tuttavia, limitatamente al comma 1, il tema è controverso, atteso che, se il pericolo di malattia è ritenuto condizione di punibilità, si è al cospetto di un delitto di azione.

Natura: istantaneo, per l'orientamento prevalente; eventualmente abituale, per l'orientamento minoritario.

Prescrizione: 6 anni; 8 anni per l'ipotesi di cui all'ultima parte del 2º comma.

Elemento psicologico: dolo generico.

Tentativo: configurabilità controversa.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile; tuttavia, non è ammessa se sono derivate lesioni gravissime o morte, oppure se vi è abitualità. In disparte quest'aspetto, v'è da dire che potrebbe convergere anche altro elemento ostativo: ossia l'aver approfittato dello stato di minorata difesa della vittima (131-bis).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile; peraltro, nei casi in cui il comma 2 commina il massimo della reclusione superiore a 4 anni (per es., morte della vittima), è controverso se sia o no ammesso il beneficio, stante la disputa circa le vicende delle circostanze le quali siano costituite da eventi che aggravano il delitto.

Rapporti con altre figure: cfr. articolo successivo. Naturalmente, le lesioni dolose concorrono.

* Le figure di cui al comma 2, in quanto delitti qualificati dall'evento, sono ritenute da una parte della dottrina ipotesi autonome di reato, mentre altra dottrina e la giurisprudenza le considerano circostanze aggravanti.

572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo pre-

cedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni¹.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi². [...]³.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato⁴.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali^{4,5}.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69, poi dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il testo previgente la modifica del 2025 disponeva: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69.

³ Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.*

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: Art. 572. *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

NOTE:

Elementi essenziali: *Il delitto può perfezionarsi in tutti i casi in cui esista un rapporto di lavoro subordinato, ovvero uno stato di soggezione di una persona nei confronti di altra, o comunque una situazione che veda un soggetto debole dipendere da chi esercita un ruolo di supremazia. Si è affermato che i maltrattamenti possono essere anche di natura "ambientale": ossia dipendenti da un clima, generale e parzialmente indistinto, instauratosi nell'ambiente.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380, lett. l-ter, c.p.p.); è altresì possibile la flagranza differita è altresì possibile la flagranza differita (art. 10 L. n. 168/2023).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.); possibile sempre l'allontanamento dalla casa familiare, anche fuori dei limiti di pena fissati dall'art. 280 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.); sempre consentite.

Autorità giudiziaria competente: *primo comma, Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.); *secondo comma, Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.); *terzo comma, in caso di lesione grave, Tribunale monocratico; in caso di lesione gravissima, Tribunale collegiale; se deriva la morte, Corte d'assise* (5 c.p.p.). Si tenga conto delle aggravanti dell'ultimo comma.

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): *non ammessa.*

Misure applicate dal giudice della prevenzione: *no.*

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): *no.*

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): *no.*

Eventuali cause di non punibilità: *no.*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi; tuttavia, qualora derivi la morte, i termini diventano lunghi.*

Bene tutelato: *è tutelata la famiglia intera.*

Tipologia: *proprio* (per tutte le fattispecie: indirizzo da preferire).

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento; tuttavia, con riguardo ai commi 1 e 2, il tema è controverso, atteso che, se il maltrattare è considerato mero agere del soggetto attivo, si è al cospetto di un delitto di azione.*

Natura: *necessariamente abituale.*

Prescrizione: *14 anni per l'ipotesi di cui al 1º comma; 21 anni con riguardo al comma 2; 18 anni per l'ipotesi di cui al 3º comma, prima parte; 30 anni per l'ipotesi di cui al 3º comma, seconda parte; 48 anni per l'ipotesi di cui al 3º comma, terza parte* (giacché i termini tutti raddoppiati: 157, comma 6). Se il delitto è commesso nei confronti di una persona minorenne, il termine di prescrizione decorre dai rispettivi accadimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 158. Si

tenga altresì conto delle aggravanti di cui all'ultimo comma.

Elemento psicologico: dolo generico; dolo specifico ultimo comma.

Tentativo: non configurabile (per l'orientamento prevalente).

È delitto ostativo, comma 2 (656. comma 9, c.p.p.).

Rapporti con altre figure: cfr. art. 570; premesso che, se derivano lesioni non volute, si versa nell'*'ipotesi dell'ultimo comma*, e che le lesioni volontarie (anche per dolo eventuale) concorrono, si osserva che i commi 1 e 2 assorbono, oltre che l'art. 612-bis, solo le lesioni lievissime colpose (si nutrono dubbi, e si propone che anche tali lesioni chiamano in causa la forma aggravata), minacce e percosse (e assorbiva l'ingiuria), mentre concorrono con violenza privata e delitti contro la libertà; può esservi concorso con la violenza sessuale; si distingue dall'estorsione poiché lì vi è il dolo del profitto ingiusto (ovvietà); è però assorbito dall'art. 600; può concorrere con l'art. 605; circa l'impiego di minorenni per l'accattanaggio, cfr. art. 600-octies; il comma 3, come è evidente, assorbe lesioni e morte come conseguenze non volute; il tratto distintivo con l'art. 571 è costituito dai mezzi usati, piuttosto che dal rispettivo dolo (opinione che pare prevalere: nondimeno, a noi pare che occorra far riferimento anche all'elemento psicologico).

Giurisprudenza delle Sezioni Unite: agli effetti della legge penale, anche processuale (artt. 408, comma 3-bis, e 299, comma 2-bis), il soggetto passivo è considerato vittima di violenza, anche quando siano state usate solo minacce (n. 10959/16).

* Le figure di cui al comma 3, in quanto delitti qualificati dall'evento, sono ritenute da una parte della dottrina ipotesi autonome di reato, mentre altra dottrina e la giurisprudenza le considerano circostanze aggravanti.

572-bis. Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore [c.c. 2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120]¹, con la reclusione fino a due anni^{2,3}.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525⁴ e 544⁵.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Dopo sono subentrati le innovazioni apportate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

² Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: *Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.*

⁴ L'art. 525 è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵ L'art. 544 è stato abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

NOTE:

Elementi essenziali: Si è sancito che la norma (ma ancor di più le due che seguono) si rivolge, oltre che alla famiglia, a tutti i contesti in cui vengono in considerazione rapporti di potere e dovere connessi a prerogative o obblighi di vigilanza. Esecutore può esser pure il genitore. Cfr. anche norma che segue.

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): non ammesse.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: a querela del genitore o del tutore (336 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): possibile.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Bene tutelato: potestà del genitore o del tutore.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: permanente.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: comma 2, dolo specifico (però si tratta di mere circostanze).

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: cfr. artt. 374 e 388.

574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infer-

mo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore [c.c. 346], o al curatore [c.c. 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale [c.c. 316-318, 320], del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni^{1 2 3}.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525⁴ e 544⁵.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Dopo sono subentrate le innovazioni apportate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

² Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo pre vigente disponeva: *Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un inferno di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.*

⁴ L'art. 525 è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵ L'art. 544 è stato abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

NOTE:

Elementi essenziali: Le condotte di sottrazione e ritenzione sono identiche a quelle delineate dalla norma precedente (cui si rinvia pure per altre considerazioni); dunque, occorre anche qui che esse permanegano per una durata tangibile.

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: a querela del genitore, tutore o curatore (336 ss. c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): possibile.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Bene tutelato: è tutelato l'incapace con chi a lui badava.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: permanente.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo generico.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: astrattamente possibile; tuttavia, vi osterà l'aver (quasi sicuramente) approfittato della minorata difesa del soggetto passivo.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: sono controversi i rapporti con l'art. 605 (pare preferibile radicare la distinzione alla libertà di locomozione del soggetto passivo: se è conciliata, può darsi concorso o, secondo altro indirizzo, si applica solo il 605; se no, si applica solo l'art. 574); come l'art. 573, può concorrere con l'art. 388, che si distingue dal presente per il fatto che la correlata violazione riguarda altri obblighi, e non si risolve nella sottrazione del minorenne. Si veda pure l'art. 568.

574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni¹.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale^{2 3 4}.

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo pre vigente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo pre vigente disponeva: *Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.*

³ La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2020, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

NOTE:

Elementi essenziali: Soggetto attivo può essere anche il genitore che commetta il fatto in danno dell'altro. Si è (in modo, per vero, ovvio) affermato che l'er-

rore sul consenso esclude il reato. La norma ha carattere sussidiario (cfr. anche Rapporti tra figure). Si rinvia pure all'art. 573.

Arresto: comma 1, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); comma 2, non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: comma 1, consentite quelle non custodiali (280; 287 c.p.p.); comma 2, non consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): non ammesse.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: no.

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (solo comma 1).

Bene tutelato: minore e chi esercita la potestà genitoriale.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: vincolata.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: permanente.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo generico.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: astrattamente possibile, ma, con riguardo al comma 1, sarà ostativo l'aver approfittato della minorata difesa (131-bis).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: cfr. art. 574 (i concetti li espressi sono qui trasferibili, anche con riferimento all'art. 605).

* L'attenuante di cui al comma 2, quantunque riduca il massimo edittale di un solo quarto, è tuttavia a effetto speciale (63, comma 3, ultima parte), dato che, con riguardo al minimo, mitiga la pena con riduzione pari alla metà (indirizzo da preferire): ne consegue che la circostanza genera riverberi concreti sull'arresto e sulle misure cautelari (che non sono più consentiti).

574-ter. Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale. Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

TITOLO XII

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [276, 280 comma 4, 295, 301, 396 comma 2 n. 2, 397, 422 comma 2, 576-579; c.p.p. 275 comma 3, 299 comma 2; disp. att. c.p.p. 116; c.nav. 1150; c.p. 1889, 364]¹.

¹ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio (art. 13, L. 2 dicembre 2025, n. 181).

NOTE:

Elementi essenziali: È il crimine per antonomasia: è stato efficacemente affermato che l'assassinio rimane il più grave tra i delitti. Integra il reato anche l'uccisione del feto durante il parto. In forza della legge n. 578/93, la morte si ha al momento della cessazione delle funzioni cerebrali. Per questo delitto, se il responsabile è sottoposto a misura di prevenzione, è possibile l'arresto fuori della flagranza e la pena è aumentata in forza dell'art. 71 D.Lgs. n. 159/11: la circostanza è a effetto speciale, e dunque può incidere sulle note.

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite, anche fuori della condizione richiesta dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 266 c.p.p. (art. 3 D.L. n. 374/01, che estende la disciplina dell'art. 13 D.L. n. 152/91). Ciò vale pure per il captatore informatico (con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17).

Autorità giudiziaria competente: Corte d'assise (5 c.p.p.); nell'ipotesi di delitto tentato, benché aggravato ex artt. 576 o 577, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Udienza predibattimentale (D.Lgs. n. 150/22): non ammessa.

Misure applicate dal giudice della prevenzione: cfr. nn. 1 e 2 artt. 577

Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/01): no.

Estinzione reato per condotta riparatoria (art. 162 ter): no.

Eventuali cause di non punibilità: no.

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi, prol.* (407, lett. a, n. 2, c.p.p.).

Bene tutelato: *vita umana*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: 24 anni.

Elemento psicologico: *dolo generico*.

Tentativo: *configurabile*.

È delitto ostativo (4-bis O.p.).

Rapporti con altre figure: come premessa, va da sé che l'art. 575 non assorbe i vari reati aggiuntivi (diversi da lesioni, percosse) che l'agente commette; nell'infanticidio in condizioni di abbandono, il fatto avviene (a differenza che nell'omicidio) subito dopo il parto e in costanza delle descritte condizioni di chi agisce; nel procurato aborto, la soppressione del feto avviene quando il feto non si è ancora staccato, in modo naturale, dall'utero materno; se l'ostaggio viene ucciso deliberatamente, v'è concorso tra omicidio e art. 630 aggravato (indirizzo preferibile, ma vi dissentono le Sez. un.: cfr. art. 630); è però assorbito dall'aggravante della strage (norma speciale); la violenza contro nemici (art. 185 c.p.m.g.) è norma speciale; si distingue dall'omicidio del consenziente precipuamente per il dolo; ciò vale pure per i rapporti tra omicidio tentato e lesioni (anche se bisogna valutare l'incidenza del possibile dolo eventuale).

576. Circostanze aggravanti. Ergastolo¹. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso [c.p. 1889, 366]²:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere [416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies³;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa⁴;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio⁵.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *Circostanze aggravanti. Pena di morte*.

La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con, L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² Alinea così modificato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso*.

La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con, L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

³ Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, e dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172, poi così modificato dall'art. 12, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2009 era il seguente: 5) *nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521*.

Il testo previgente la modifica del 2012 era il seguente: 5) *in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies*.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5) *in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies*.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

NOTE:

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Corte d'assise* (5 c.p.p.); cfr. anche art. 575.

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi, prol.* (407, lett. a, n. 2, c.p.p.).

Tipologia: cfr. art. 575; tuttavia, qui vi sono ipotesi che postulano una determinata qualità nell'esecuzione.

Forma di esecuzione del reato: cfr. art. 575.

Svolgimento che lo perfeziona: cfr. art. 575.

Natura: cfr. art. 575.

Prescrizione: *imprescrittibile*.

Elemento psicologico: *vi sono ipotesi di dolo specifico, ma si tratta di mere circostanze*.

Tentativo: cfr. art. 575.

Giurisprudenza delle Sezioni Unite: cfr. art. seguente.

577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso [c.p. 1889, 366]:

1) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75] anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva¹;

2) col mezzo di sostanze venefiche [c.p. 1889, 577], ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine [c.c. 78] in linea retta [582 comma 2; c.p. 1889, 365]².

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste³.

¹ Numero così modificato prima dall'art. 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, poi dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: *1) contro l'ascendente o il discendente.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *1) contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.*

² Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, poi dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

³ Comma aggiunto dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2023, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis c.p.

NOTE:

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Corte d'assise* (5 c.p.p.); *cfr. anche art. 575.*

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi, prol.* (407, lett. a, n. 2, c.p.p.).

Tipologia: *cfr. art. 575; tuttavia, qui vi sono ipotesi che postulano una determinata qualità nell'esecutore* (esser parente o affine della vittima).

Forma di esecuzione del reato: *cfr. art. 575.*

Svolgimento che lo perfeziona: *cfr. art. 575.*

Natura: *cfr. art. 575.*

Prescrizione: *imprescrittibile l'ipotesi di cui al 1º comma; 30 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma.*

Tentativo: *cfr. art. 575.*

Giurisprudenza delle Sezioni Unite: *ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto per l'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna già a lui legata da analogo rapporto* (si trattava d'intento punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi di soggiacere alla volontà del reo: ud. 18.12.2008); *la medesima sentenza ha sancito che elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso* (tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso), *e la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente.*

577-bis. Femminicidio. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

NOTE:

Elementi essenziali: *è stato previsto ad hoc questo articolo. Peraltro, sono state previste varie ipotesi di delitto attenuato.*